

<u>FIPAV</u> <u>TRIBUNALE FEDERALE</u> COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Riunione del 24 luglio 2019

79.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- Roberto FONICIELLO
- S.S. ASD IL GLADIATORE in persona del Presidente p.t

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente Relatore

Nel procedimento disciplinare a carico di

- Sig. FONICIELLO ROBERTO la violazione degli Artt. 19 RAT; 74, 75, 78 Reg. Giur.; 16, n.3 Statuto federale per aver pubblicato sul social network facebook frasi denigratorie nei confronti degli arbitri della gara n. 942 Play Off serie D/M della Campania e dell'intera Pallavolo Campania tali da ledere l'onorabilità, la dignità, il decoro e prestigio della classe arbitrale e dell'intera Federazione Fipay;
- ASD Il Gladiatore la violazione degli Artt. 2 RAT; 74, 76, 78 Reg. Giur; 16, n.3 Statuto federale a titolo di responsabilità, Art. 76, n.2 Reg. Giur. per il comportamento tenuto dal suo Tesserato Foniciello Roberto, per aver pubblicato sul social network facebook, frasi denigratorie dirette agli arbitri della gara n. 942 Play Off serie D/M della Campania e della Federazione Campania, ledendo in tal modo la dignità, il decoro e prestigio della classe arbitrale e dell'intera Federazione Fipav.

OSSERVA

Con comunicazione email del 24/4/2019, il Responsabile COGR della Campania ed il Giudice territoriale segnalavano all'Ufficio della Procura Federale le frasi lesive del decoro, del prestigio e della reputazione della classe arbitrale nonché degli organi



territoriali FIPAV contenute in un post sulla pagina facebook del tesserato Foniciello Roberto. All'esito dell'attività istruttoria la Procura deferiva al Tribunale l'odierno incolpato e la società Il Gladiatore con la quale è tesserato.

All'udienza del 24 Luglio 2019 compariva il solo Presidente dell'associazione sportiva.

Il Sostituto Procuratore Federale Marco Rossini, presente, concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per tutti gli incolpati.

Per il Foniciello nessuno è comparso anche se l'incolpato aveva inviato alla procura una memoria con la quale si assumeva ogni responsabilità dell'accaduto scusandosi per quello che era stato uno sfogo a fine gara.

Il Presidente del sodalizio, nel riportarsi ad una memoria già inviata, evidenziava come la società avesse adottato ogni possibile controllo sull'attività dei propri tesserati che avevano anche sottoscritto un codice etico del quale depositava copia a firma del tesserato.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto contestato nel capo di incolpazione per il Foniciello risulta documentalmente provato ed ammesso dallo stesso tesserato nella memoria inviata alla Procura.

Il tenore letterale della frase incriminata nel post pubblicato sul social network non lascia dubbi in ordine al rilievo disciplinare della stessa in quanto lesiva del decoro e del prestigio dell'intera classe arbitrale territoriale nonché degli organi FIPAV territoriali.

Tale contegno merita adeguata sanzione.

La violazione disciplinare è aggravata dall'aver l'incolpato diffuso il proprio commento offensivo attraverso un social Network.

Accertata la responsabilità disciplinare del tesserato, la società vincolante è chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. che al secondo comma recita "Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati".

Orbene questo Tribunale nella genericità dell'articolo richiamato, ritiene di dover valutare sia lo spirito della norma che la possibile scriminante in essa contenuta.

La norma ha indubbiamente una forte valenza per le società chiamate ad adoperarsi con ogni mezzo per evitare che i propri tesserati tengano comportamenti contrari alle regole



contenute nei regolamenti. Tale responsabilità, evidentemente indiretta, non può essere compressa poiché dettata per conservare nella FIPAV il rispetto dei principi di lealtà e probità che la distingue da altre discipline sportive.

Andrebbe poi valutato entro quale limite le società debbano rispondere per gli atti posti in essere in privato dai tesserati.

Si rileva comunque come la norma richiamata lasci la possibilità ai sodalizi di provare di aver posto preventivamente in essere ogni adempimento teso a rafforzare nei propri associati il rispetto delle regole ed in particolare di quelle della lealtà e probità sportiva. Sul punto la società ASD Il Gladiatore ha depositato un codice etico sottoscritto preventivamente dal Foniciello ove sono addirittura sanzionati i comportamenti simili a quelli di cui al capo di incolpazione. Si ritiene che il contenuto del codice etico prodotto e la sua sottoscrizione possano costituire quella prova contraria di cui all'art. 76 reg. Giur.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico:

del sig. Foniciello Roberto la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

Per i motivi e nei limiti sopra esposti delibera il non luogo a procedere nei confronti della società ASD IL GLADIATORE in persona del Presidente pro tempore.

Roma, 30 Luglio 2019

F.to Il Presidente Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 luglio 2019